

AVV. ENRICO MARIA IOSSA

Corso Umberto I, 75 – 80138 – Napoli
C.F. SSINCM75L22F839E
e-mail: avvocato@enricomariaiossa.it
p.e.c.: avvocatoenricomariaiossa@pec.it
Tel: 081.552.54.34

AVV. ELENA VIOLANO

Via Mancini, 19 – 80127 – Napoli
C.F. VLNLNE79R70F839K
e-mail: avvocatoviolano@gmail.com
p.e.c.: elenaviolano@avvocatinapoli.legalmail.it
Tel: 081.119966483 – 081.661929

TRIBUNALE DI NAPOLI

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**

Gestori della Crisi

Avv. Enrico Maria Iossa – Avv. Elena Violano

RELAZIONE

redatta ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis L. 3/2012 e ss.mm.ii.

in merito al

**PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO
DALLA SIG.RA**

██

Advisor

Avv. Alessandro Di Dato

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	7
3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE	9
4. ATTIVITÀ OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL DEBITORE.....	14
5. CAUSE DI INDEBITAMENTO.....	17
6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE VALUTATO	21
7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI.....	23
8. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	24
9. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	26
10. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE	27
11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA.....	32
12. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ DELPIANO	33

1. PREMESSA

Con distinte istanze in data [REDACTED] i sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] – entrambi assistiti dall'avv. Alessandro Di Dato – chiedevano di accedere ad una delle procedure di cui alla legge 3/2012 mediante la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

Con differenti provvedimenti, emessi e comunicati in data 18.06.2021, l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nominava gli scriventi quali Gestori della crisi da sovraindebitamento, nomina che veniva accettata, con dichiarazione di indipendenza, dall'avv. Elena Violano con pec in pari data e dall'avv. Enrico Maria Iossa con pec del 21.06.2021.

Gli scriventi Gestori eseguivano gli adempimenti pubblicitari e, pertanto, con pec in data 21.06.2021 comunicavano all'Agente della Riscossione, agli uffici fiscali ed agli Enti Locali l'apertura del procedimento in parola, ai sensi dell'art. 8 co. 1 *quinques* L. n. 3/2012.

Esaminato il fascicolo, con i documenti preliminarmente depositati presso l'OCC dagli istanti, dopo aver verificato la competenza territoriale e la sussistenza dei presupposti di accesso alle procedure di cui alla L. 3/2012, gli esponenti convocavano – per le date del 28.06.2021, 14.07.2021, 06.09.2021 e 17.11.2021 – i debitori istanti, unitamente al proprio difensore, chiedendo loro di depositare tutta la documentazione integrativa, necessaria a ricostruire le

rispettive situazioni patrimoniali, reddituali, fiscali, previdenziali, debitorie e creditorie.

In occasione dei vari incontri, il Sig. [REDACTED] non compariva malgrado fosse stato formalmente invitato per il tramite del suo legale. Quest'ultimo, Avv. Alessandro Di Dato, comunicava la volontà espressagli dal [REDACTED] di rinunciare alla procedura.

*** **

La Sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED], CF: [REDACTED], residente in [REDACTED], risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.

I sottoscritti professionisti dichiarano di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attestano:

- 1) che non sussistono in relazione alla loro persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non hanno mai ricevuto né stanno attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano;
- 4) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore.

Ricorrono altresì i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche. Al riguardo, infatti, la ricorrente:

- risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio

2012, che definisce il “consumatore” come: *“il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta...”,* con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d’impresa o professionali;

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*. Come sarà più diffusamente argomentato ai punti nn. 10.2 e 12, il patrimonio della ricorrente non è prontamente liquidabile, atteso che, a causa della crisi congiunturale del settore immobiliare, la vendita dell’unico immobile di proprietà della debitrice non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo;
- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento tra quelli di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione e/o risoluzione dell’accordo con i creditori ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

La proposta di Piano per come formulata dalla debitrice è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- Elenco di tutti i beni di proprietà della ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2020, 2019 e 2018);
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia della debitrice;
- Certificato di stato di famiglia.

Gli scriventi Gestori, ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 procedono, pertanto, a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e dal suo legale **Avv. Alessandro Di Dato** ed a redigere una relazione della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) indicazione della circostanza per cui, ai fini della

concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore da valutarsi con riferimento all'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita ed in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare, della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La debitrice è [REDACTED] nata a [REDACTED],
CF: [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED].

Il suo nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto da 4 persone (*v. allegato n. 5*):

- 1) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

La debitrice, appositamente interrogata in data 14.07.2021, ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi **Euro 1.464,00**.

L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da monogenitore e 3 figli (per una corrispondente simulazione sono stati prelevati dalle banche dati Istat i parametri previsti per un nucleo familiare composto da due genitori e due figli, non essendo presente l'ipotesi del caso che ci occupa: un genitore e tre figli), indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad euro 490,02 e per spese non alimentari pari ad euro 1.407,47; pertanto si ritengono congrue e contenute le spese indicate dalla debitrice.

<u>Spesa media mensile familiare</u>		
Tipo dato	spesa media mensile familiare (in euro correnti)	
Misura	valori medi	
Territorio	Campania	
Selezione periodo	2013	
Tipologia familiare	coppia con 2 figli	totale
Gruppo di spesa		
totale	..	1.897,48
alimentari e bevande	..	490,02
pane e cereali	..	73,33
pane, grissini e crackers
biscotti
pasta e riso
pasticceria e dolci
carne	..	118,31
carne bovina
carne suina
pollame, conigli e selvaggina
salumi
pesce	..	57,02
latte, formaggi e uova	..	68,89
latte
formaggi
uova
oli e grassi	..	16,91
olio di oliva
patate, frutta e ortaggi	..	84,10

frutta
zucchero, caffè e drogheria	..	38,63
zucchero
caffè, tè e cacao
gelati
bevande	..	32,82
vino
birra
acqua minerale
non alimentari	..	1.407,47
abbigliamento e calzature	..	94,72
combustibili ed energia	..	100,90
sanità	..	60,11
trasporti	..	244,79
comunicazioni	..	39,73
istruzione	..	19,79

Dati estratti il 10 gen 2022, 11h11 UTC (GMT) da I.Stat

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

La debitrice ha fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

L'attuale situazione debitoria della ricorrente, dettagliatamente indicata nel piano del consumatore, può essere così rappresentata:

- 1) **Siena NPL 2018 s.r.l. cessionaria del credito di Banca Monte dei Paschi di Siena: Euro 183.178,59 circa in chirografo** ed in solido con l'ex coniuge ██████████ ██████████ per contratto di mutuo del 16.02.2009 a tasso fisso. Si precisa che, nell'ambito di tale finanziamento, una quota (Euro 121.291,00) è

stata utilizzata per l'acquisto all'asta del locale commerciale sito in Napoli alla Via Pier delle Vigne.

Quanto ad Euro 24.258,00, pari al 20% del prezzo, furono versati quale fondo spese nell'ambito della procedura esecutiva ad estinzione dell'obbligo di pagamento delle imposte di trasferimento dell'immobile.

Quanto ad Euro 54.450,80 furono utilizzati, come ha dichiarato la debitrice, nella misura di Euro 25.000,00 circa per estinguere il mutuo gravante sulla casa coniugale sita in Napoli alla Via Scipione Rovito (laddove, altrimenti, la banca MPS non avrebbe potuto iscrivere ipoteca a garanzia del finanziamento concesso ai coniugi) e la differenza venne utilizzata dal di lei marito [REDACTED] per ristrutturare il locale adibito all'attività di parrucchiere. Il trascorrere di oltre 10 anni dai predetti eventi non ha consentito alla debitrice di ottenere, dall'istituto bancario, copia degli estratti conto dell'epoca.

Sull'immobile non grava ipoteca in quanto, a garanzia del credito, il Sig. [REDACTED] concedeva ipoteca volontaria su altro immobile di sua proprietà sito in Napoli alla [REDACTED]. A partire dal mese di agosto 2014 il Sig. [REDACTED] ha interrotto i pagamenti del mutuo (rata mensile pari ad euro 1.089,59) e la ricorrente, venutane a conoscenza soltanto nel 2018, essendo altresì priva di lavoro e forza reddituale tale da poter far fronte alla passività, non ha potuto rimediare;

- 2) **Agenzia delle Entrate:** Euro 4.692,24 (**IRPEF** sui redditi derivanti dalla locazione del predetto locale commerciale. La locazione è cessata nel mese di aprile 2021 a causa della crisi economica in cui si è venuto a trovare il conduttore per l'emergenza sanitaria da Covid19, ed **Imposta di registro** dovuta per la registrazione della sentenza civile n. 2217/2019 emessa all'esito di un contenzioso con il condominio di Via Pier delle Vigne);
- 3) **Agenzia delle Entrate - Riscossione:** Euro 6.919,45 (**IMU** su immobile commerciale sito in Napoli alla Via Pier delle Vigne, e **IRPEF** sui redditi derivanti dalla locazione del predetto locale commerciale);
- 4) **Comune di Napoli:** Euro 2.016,00 a titolo di **Tari** per gli anni dal 2016 al 2020 oltre l'acconto per il 2021;
- 5) **Condominio in Napoli alla Via Pier delle Vigne:** Euro 2.493,00 circa quale residuo degli oneri condominiali rimasti impagati a fronte del piano di rientro concordato con l'Amministratore, cui devono aggiungersi gli oneri ordinari dei mesi di maggio, giugno e luglio 2021 (pari alla somma di Euro $140 \times 3 =$ Euro 420,00);
- 6) **Condominio in Napoli Via Scipione Rovito 16:** Euro 2.376,00, quale residuo importo dovuto per gli oneri condominiali rimasti impagati ed oggetto della transazione formalizzata con il Condominio in data 07.02.2020. Si precisa che l'assunzione del debito deriva dalla circostanza che la debitrice ricopre la

qualità di assegnataria della casa coniugale come da omologa di separazione in atti.

CREDITORE	IMPORTO
SIENA NPL 2018 - mutuo (cap + int)	€ 183.178,59
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.692,24
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 6.919,45
COMUNE DI NAPOLI	€ 2.016,00
CONDominio VIA PIER DELLE VIGNE	€ 2.493,00
CONDominio VIA SCIPIONE ROVITO	€ 2.376,00
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€ 201.675,28

A fronte della situazione debitoria, la Sig.ra [REDACTED] dispone di un patrimonio così composto:

Il **patrimonio mobiliare** è composto da:

- Euro 86.000,00 circa a titolo di credito derivante dal diritto al mantenimento stabilito, per la prole convivente, in sede di separazione personale omologata dal Tribunale in data 24.09.2014. Tale credito è rimasto a tutt'oggi insoddisfatto a causa dell'insolvenza del Sig. [REDACTED] anch'egli indebitato a causa delle crisi imprenditoriali che ha determinato la chiusura della sua attività ed il perdurare del suo stato di disoccupazione;
- Euro 4.255,00 oltre spese liquidate nel D.I. 521/2018 emesso dal Giudice di Pace di Monza nei confronti di [REDACTED], credito acquistato dalla [REDACTED] per effetto della cessione sottoscritta con la FRAMESI in data

30.01.2020 contestualmente all'estinzione, effettuata dalla medesima [REDACTED] del debito gravante sull'ex marito;

- Euro 400,00 derivante dalla vendita in data 13.08.2021 dell'autovettura Smart tg. [REDACTED] alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED]. La debitrice, nel corso dell'interrogatorio, ha dichiarato di aver proceduto alla vendita del veicolo al fine di evitare di sostenere il costo obbligatorio dell'assicurazione nonché della tassa di possesso oltre le spese di manutenzione del veicolo, sia ordinarie che straordinarie. La medesima debitrice ha al contempo dichiarato di aver messo a disposizione della procedura l'intera somma di Euro 400,00 provvedendo ad accantonarla.

Il **patrimonio immobiliare** è composto da:

- 1) Piena proprietà del locale commerciale sito in Napoli alla Via Pier delle Vigne nn. 45-47, identificato in catasto al foglio 21, part. 190, sub. 54, cat. C/1, classe 4, cons. 176 mq, sup. cat. 229 mq, rendita Euro 4.981,12, proprietà per 1000/1000.
Il predetto immobile, non gravato da ipoteca, è sottoposto a pignoramento immobiliare, iscritto presso il Tribunale di Napoli, con R.g.e. n. 480/2020, G.E. dott. Cannavale, la cui prossima udienza è fissata al 15.02.2022 per la quantificazione del credito al netto del ricavato della vendita della casa familiare.
- 2) Proprietà per 2/30 dell'appartamento sito in Napoli [REDACTED] [REDACTED] identificato in catasto al foglio 21, part. 499, sub. 13 cat. A/4, classe 2, consis. 3,5 vani, rendita Euro 180,76, ricevuto in eredità a

seguito del decesso del compianto padre [REDACTED]
Giuseppe.

I **flussi reddituali** della Sig.ra [REDACTED] sono pari a zero, dal momento che la stessa è disoccupata ormai da molti anni, come emerge dalla certificazione in atti.

4. ATTIVITÀ OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL DEBITORE.

Gli scriventi, in qualità di Gestori della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentata dalla ricorrente, hanno eseguito ricerche, dopo essere stati all'uopo autorizzati, (*v. allegato n. 3*) al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse, ovvero:

- Archivio della Centrale Rischi - Banca d'Italia (*v. allegato n. 7*);
- Archivio della Centrale Allarme Interbancaria - Banca d'Italia (*v. allegato n. 8*);
- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF (*v. allegato n. 9*);
- Certificazione Ente Agenzia delle Entrate – Riscossione (*v. allegato n. 10*);
- Certificazione Ente Comune di Napoli (*v. allegato n. 11*);
- Certificazione Ente Agenzia delle Entrate (*v. allegato n. 12*);

Inoltre è stata analizzata la seguente documentazione fornita direttamente dalla debitrice:

- visura PRA (*v. allegato n. 17*);
- atto di compravendita dell'autovettura Smart tg. [REDACTED] (*v. allegato n. 18*);

- ispezioni ipotecarie immobili (*v. allegaton. 15*);
- visure catastali (*v. allegaton. 16*);
- estratto conto carta di credito Postapay Evolution (saldo negativo) (*v. allegaton. 19*);
- omologa di separazione in cui è indicato l’assegno di mantenimento (*v. allegaton. 14*);
- dichiarazioni dei redditi 2020, 2019 e 2018 (*v. allegato n. 6*);
- estratto contributivo (*v. allegaton. 13*);
- certificazione del credito Condominio in Napoli alla Via Pier delle Vigne (*v. allegaton. 20*);
- Certificazioni del credito condominiale di Via Scipione Rovito (amministratore Avv. Francesco Forte) - (*v. allegato n. 21*);
- modello ISEE del 30.04.2020 (*v. allegaton. 22*);
- atto di acquisto negozio sito in Napoli alla Via Pier delle Vigne (*v. allegaton. 26*);
- contratto di mutuo Monte dei Paschi di Siena (*v. allegaton. 23*);
- dichiarazione dei redditi del [REDACTED] all’epoca della stipula del mutuo con MPS (Unico 2010 per l’anno 2009) (*v. allegaton. 24*);
- visura camerale della ditta “Cento x cento di [REDACTED]” (*v. allegaton. 25*);
- avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di registro sentenza civile n. 2217/2019 del Tribunale di Napoli (euro 200,00) (*v. allegaton. 31*);
- documenti di pagamento di spese correnti per il sostentamento della famiglia (*v. allegaton. 32*);

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di [REDACTED] del 22.09.2021 (assenza redditi) (*v. allegato n. 33*);
- certificato di residenza (*v. allegato n. 4*);
- certificato di stato di famiglia (*v. allegato n. 5*);
- visura protesti (*v. allegato n. 34*);
- Casellario giudiziale e carichi pendenti (*v. allegato n. 35*);
- Diffida pagamento mantenimento (*v. allegato n. 36*);
- Contratto di locazione, disdetta e pagamento imposta di risoluzione contratto (*v. allegato n. 27*);
- Trasferimento di proprietà Smart tg. [REDACTED] (*v. allegato n. 18*);
- Decreto di fissazione udienza ex art. 569 cpc Tribunale di Napoli – esecuzioni immobiliari – rge n. 480/2020 (*v. allegato n. 30*);
- Atto di pignoramento MPS, immobile commerciale di Via Pier delle Vigne (*v. allegato n. 28*);
- Provvedimento di aggiudicazione all'asta dell'immobile di Via Scipione Rovito e saldo prezzo (*v. allegato n. 37*);
- Perizia di stima effettuata dal CTU del giudizio di esecuzione immobiliare del locale commerciale di Via Pier delle Vigne (*v. allegato n. 29*);
- Cessione del credito Framesi con sottoscrizione della [REDACTED] e dell'Avv. Antonio Cecere e prova del pagamento (*v. allegato n. 38*).
- UniLav, Certificazione Unica e busta paga della [REDACTED] (*v. allegato n. 39*).

5. CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dalla debitrice e quella acquisita dagli scriventi unitamente alla disamina del ricorso per il piano del consumatore redatto dal legale della Sig.ra [REDACTED], Avv. Alessandro Di Dato, e le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto tenutesi in data 28.06.2021, 14.07.2021, 06.09.2021 e 17.11.2021, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento della Sig.ra [REDACTED].

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sul suo andamento finanziario.

La Sig.ra [REDACTED] in data 23.6.1997 contraeva matrimonio con il sig. [REDACTED] [REDACTED], adottando il regime della separazione dei beni. Nel mese di febbraio 2009, i coniugi stipulavano un contratto di mutuo con la banca Monte Paschi di Siena a fronte del quale la ricorrente si era coobbligata per la restituzione delle somme ricevute in prestito. Il mutuo veniva accordato in quanto il marito della ricorrente, all'epoca, aveva una avviata attività di parrucchiere i cui redditi consentivano ai contraenti di poter far fronte puntualmente alle rate di mutuo.

L'attività lavorativa veniva svolta nel negozio sito in Napoli, alla via Pier delle Vigne n. 47, acquistato dalla [REDACTED] nell'anno 2009, al prezzo di Euro 121.291,00, utilizzando in parte la liquidità proveniente dal contratto di mutuo in parola. A garanzia del mutuo acceso con l'istituto bancario, veniva iscritta ipoteca volontaria sull'immobile di esclusiva

proprietà del marito della ricorrente, sito in Napoli, alla via Scipione Rovito n. 16, adibito a casa coniugale.

Fino al mese di luglio 2014, anche se con grandi difficoltà in quanto l'attività artigianale subiva una forte flessione già a partire dall'anno 2013, il Sig. [REDACTED] riusciva a pagare regolarmente le rate del mutuo. La crisi che attanagliava l'attività lavorativa ebbe poi forti ripercussioni sul matrimonio della debitrice, tant'è che, in data il 24.9.2014, i coniugi, di comune accordo, decidevano di separarsi. La decisione era molto sofferta in quanto, all'epoca, i tre figli erano tutti minorenni: [REDACTED] aveva 15 anni, [REDACTED] ne aveva 14 e Raffaele appena 5. I figli venivano affidati alla madre, con residenza preferenziale presso la casa coniugale, di proprietà dell'ex marito, in Napoli alla Via [REDACTED] [REDACTED], che, pertanto, veniva assegnata alla [REDACTED]. I patti della separazione prevedevano, altresì, un assegno di Euro 1.000,00 mensili a carico del [REDACTED] da versarsi in favore della [REDACTED] per il mantenimento dei minori. Purtroppo, a causa della spaventosa crisi che travolgeva l'attività del [REDACTED], questi, nell'anno 2015, era costretto a cessarla e non aveva più la possibilità non solo di pagare le rate di mutuo, ma anche di versare il mantenimento per i figli minorenni, accumulando per detto ultimo titolo, un arretrato di oltre € 80.000,00. In detta difficile situazione economica la [REDACTED] aveva un parziale supporto dalla propria famiglia di origine che la aiutava a far fronte ai costi per le esigenze primarie dei figli. Nel mese di agosto dell'anno 2016, la [REDACTED] riusciva a locare l'immobile, di sua esclusiva proprietà, sito in Napoli, alla via [REDACTED], per un canone mensile

di € 1.400,00 che, seppur depurato delle relative imposte, le consentiva, negli anni, almeno di far fronte alle spese di vita dei figli ed anche di ridurre alcuni debiti accumulati. Solo nell'anno 2018 la ricorrente veniva a conoscenza del fatto che l'ex marito, con il quale i rapporti erano comunque sempre tesi, non aveva fatto fronte al pagamento delle rate di mutuo (ed indubbiamente non vi poteva far fronte essendo rimasto senza lavoro). Iniziavano le attività di recupero da parte dell'istituto bancario che procedeva con i pignoramenti sia dell'immobile di proprietà [REDACTED], come detto adibito a casa coniugale, sia di quello di proprietà [REDACTED] che fino a quel momento aveva assicurato la rendita necessaria per il sostentamento dei figli.

In detto scenario la debitrice cercava di comprendere a quanto ammontavano i debiti ed appurava che la [REDACTED] azienda fornitrice dei materiali per l'attività cessata da tempo dall'ex coniuge, vantava un credito di € 5.000,00; il condominio di via Scipione Rovito n. 16, ove è ubicata la casa coniugale, vantava un credito di € 4.000,00. L'istituto bancario vantava un credito di € 183.000,00.

La ricorrente cercava di far fronte alla situazione debitoria saldando il debito con la Framesi (che nel frattempo aveva agito con un pignoramento) e stipulando, al contempo, dei piani di rientro sia con il condominio di via Scipione Rovito n. 16 che con il condominio di via [REDACTED]. Tentava inoltre di raggiungere un accordo con la banca, con il supporto dei familiari, ma le proposte venivano tutte rifiutate. La casa coniugale andava all'asta e la figlia della ricorrente se

la aggiudicava, in data 22.6.2021, per l'importo di € 105.000,00 che è stato saldato in data 02.11.2021.

L'istituto bancario MPS pignorava anche l'immobile di proprietà [REDACTED] in Napoli, alla via Pier delle Vigne n. 47 che, anche a causa della pandemia da Covid-19, veniva liberato in anticipo, ad aprile 2021, dalla conduttrice facendo perdere alla [REDACTED] la rendita mensile che assicurava il sostentamento alla stessa ricorrente ed ai suoi figli. La ricorrente, quindi, si trova nella situazione paradossale che la vede *i)* vantare un credito di oltre € 80.000,00 per assegni di mantenimento non corrisposti dall'ex marito *ii)* proprietaria di un immobile del valore di € 234.000,00, come valutato dal CTU nell'ambito della procedura espropriativa, liberato dal conduttore, *iii)* disoccupata, con una figlia che lavora e che ha versato il prezzo di aggiudicazione all'asta della casa familiare per un importo di € 105.000,00 in favore della Siena NPL (già MPS) che è creditore per la medesima posta per la quale il medesimo istituto ha agito in via esecutiva contro la [REDACTED].

La figlia [REDACTED], che lavora, è disponibile a fare da assuntore, per far fronte alla spaventosa crisi economica che attanaglia la madre, con una rimodulazione della posizione debitoria della stessa, ma tenendo anche conto dello sforzo economico sostenuto per salvare la casa familiare, facendo fronte al medesimo debito.

La Sig.ra [REDACTED] già si trovava in difficoltà economica quando si separava dal marito ragion per cui non ha retto più la pressione economica entrando così in crisi per sovraindebitamento e, nonostante ciò, ha sempre combattuto

per salvaguardare almeno il tetto e la sopravvivenza ai propri figli.

Al momento dell'assunzione delle obbligazioni la sig.ra [REDACTED] era in una posizione economico – finanziaria tale da poter affrontare le obbligazioni assunte, contando sul reddito del marito (coobbligato) sufficiente a far fronte agli impegni mensili assunti con la banca.

Oltre all'ipoteca sulla casa familiare che, come detto era di proprietà dell'ex marito [REDACTED] [REDACTED], iscritta in ragione del mutuo stipulato dai coniugi con la banca MPS, gli ulteriori debiti privilegiati sono a titolo di IMU, Tari e IRPEF. I restanti debiti non sono garantiti da alcun privilegio sul patrimonio del debitore.

6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE VALUTATO

6.1. Gli scriventi Gestori della Crisi, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, hanno rilevato che l'esposizione debitoria nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. deriva da un impegno contrattuale assunto in un'epoca (2009) nella quale la debitrice conviveva con l'ex marito Sig. [REDACTED] [REDACTED], imprenditore artigiano, potendo pertanto fare affidamento sull'apporto reddituale di quest'ultimo che allora le appariva sufficiente visto che gli affari dell'ex marito andavano bene, come lui stesso le comunicava, considerato inoltre che tale reddito era

stato dalla stessa banca ritenuto sufficiente a garantire il regolare pagamento delle rate mensili.

Trattavasi, inoltre, di investimento di lunga durata legato all'acquisto di un bene immobile piuttosto che per la soddisfazione di esigenze di consumo mediante la contrazione di prestiti che, generalmente, essendo sprovvisti di garanzie reali, vengono concessi a tassi notevolmente più alti rispetto ai mutui.

Ciò consente di poter evidenziare che la Sig.ra [REDACTED] non ha colposamente determinato il sovraindebitamento.

Inoltre, giova rilevare che, nonostante la debitoria e la situazione in cui è venuta involontariamente a trovarsi avendo patito indirettamente le scelte finanziarie e personali del marito [REDACTED] [REDACTED], la debitrice ha sempre faticosamente cercato di adempiere alle obbligazioni, riuscendo anche a far fronte alla situazione debitoria nei confronti della Framesi (quale ditta fornitrice dell'attività del [REDACTED]) e stipulando altresì un piano di rientro sia con il Condominio di Via Scipione Rovito n. 16 (ove è ubicata la casa familiare) che con il Condominio di Via Pier Delle Vigne n. 47, e ciò in forza del reddito mensile di Euro 1.400,00 derivante dalla locazione di quest'ultimo immobile di sua proprietà oggi sottoposto ad esecuzione forzata.

6.2. Di contro risulta che il soggetto finanziatore (**MPS**), ai fini della concessione del mutuo, **non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore**, in quanto dal modello Unico 2010 per i redditi 2009 presentato dal Sig. [REDACTED] risulta un **reddito netto annuo di Euro 6.500,00**, ovvero pari ad Euro 541,67

mensili a fronte di un impegno mensile pari ad Euro 1.089,59 quale rata derivante dal mutuo.

Ne discende un rapporto rata-reddito negativo e pari a – **50,00%** (€. 1.089,59/€. 541,67,00) che testimonia una condotta disinvolta della banca attraverso la mancata verifica del merito creditizio (artt. 124 e ss. t.u.b.).

7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare, sotto altro profilo, che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento.

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante nella consapevolezza delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci rese agli scriventi, che la sig.ra [REDACTED] non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; purtroppo, il fallimento del matrimonio e la crisi che ha colpito, negli anni, l'attività lavorativa del marito sig. [REDACTED], che non gli ha permesso nemmeno di adempiere al mantenimento statuito in sede di separazione coniugale, hanno determinato la gestione in capo alla stessa ricorrente dell'intero nucleo familiare e delle spese necessarie per il suo sostentamento che non hanno permesso al debitore di far

fronte alle obbligazioni assunte, in precedenza, solidalmente con l'ex marito.

8. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

La Sig.ra [REDACTED], a fronte del suo stato di disoccupazione perdurante dal mese di giugno 2015, a fronte altresì della sua unica fonte di reddito dal mese di agosto 2016 corrispondente al canone di locazione dell'immobile commerciale di sua proprietà (Euro 1.400,00 mensili), fonte di reddito poi interrottasi a causa della risoluzione del rapporto di locazione (gennaio 2021) motivata dalla crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19, non è riuscita, una volta accertato nell'anno 2018 che l'ex marito non aveva adempiuto al pagamento delle rate del mutuo, a far fronte alle obbligazioni assunte, in via solidale, con l'ex marito nei confronti dell'Istituto mutuante.

All'epoca (2018) la Sig.ra [REDACTED] era senza lavoro e la sua unica entrata mensile era costituita dal canone di locazione pari ad Euro 1.400,00 mensili; cosicché, in qualità di obbligata in solido, si trovava e si trova a dover corrispondere mensilmente le seguenti rate (quota capitale ed interessi) fino alla scadenza contrattuale:

- **Euro 1.089,59** in favore di Siena NPL 2018 s.r.l. cessionaria del credito di Banca Monte dei Paschi di Siena;
- **Euro 500,00** in favore del Condominio di Via Pier delle Vigne;
- **Euro 200,00** in favore del Condominio di Via Scipione Rovito.

Lo stato di sovra-indebitamento è testimoniato dal rapporto rata (Euro 1.789,59) reddito (Euro 0,00).

Appare quindi evidente l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, considerato peraltro che il patrimonio immobiliare della [REDACTED] è costituito dal locale commerciale, attualmente non locato, e da una quota immobiliare in comunione indivisa (2/30): pertanto, entrambe le unità immobiliari sono improduttive di reddito.

Il nucleo familiare è stato sempre sostenuto grazie al canone di locazione del locale commerciale ed all'aiuto economico dei genitori della [REDACTED] che sin dal momento della separazione dall'ex marito (ottobre 2014) si sono fatti carico di contribuire alle spese familiari dei tre figli.

La situazione di sovraindebitamento ha avuto la sua genesi nella insostenibilità della rata del mutuo che era sempre stato pagato dall'ex marito fino a quando i redditi dell'attività imprenditoriale di parrucchiere glielo hanno consentito.

I parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia, riguardano rate e arretrati e sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate, dal numero di prestiti e mutui accesi.

Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato sicuramente dal peso delle rate da pagare in quanto la situazione familiare e reddituale della Sig.ra [REDACTED] è mutata rispetto alla data di accensione del mutuo, considerata l'intervenuta separazione dal marito e tenuto conto della crisi imprenditoriale attraversata dal marito che non gli ha consentito e non gli consente tutt'ora, dato lo stato di

perdurante disoccupazione, di versare l'assegno di mantenimento.

In primo luogo, come già innanzi detto, la debitrice si è trovata, da sola, a far fronte alla rata intera del mutuo, mentre, quando lo stesso era stato contratto, la Celgie poteva contare sull'apporto reddituale dell'ex marito [REDACTED]

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti (n. 4 persone), come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità della debitrice di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

9. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Per l'ultimo quinquennio, come emerge dalla ispezione generale ipotecaria ventennale sul Debitore e dalle informazioni assunte, risulta unicamente che la medesima ha alienato l'autovettura Smart tg. BW 048 VB, ricavando un corrispettivo di Euro 400,00, al fine di evitare i costi e le spese di gestione necessarie, quali, a titolo esemplificativo, la tassa di possesso, la polizza assicurativa e le spese di manutenzione. Con riferimento a tale importo di Euro 400,00, la [REDACTED] ha **già dichiarato** di averlo accantonato e messo a disposizione della procedura; pertanto,

tale cifra concorre a formare la massa attiva da destinare ai creditori.

Non risultano altri atti di disposizione della Debitrice ed atti impugnati dai creditori, come da dichiarazioni rese dalla ricorrente agli scriventi, in sede di interrogatorio, nella consapevolezza delle responsabilità penali derivanti dalla loro falsità. Ad eccezione della sussistenza di due pignoramenti presso il Tribunale di Napoli iniziati dalla banca, la ricorrente ha dichiarato che non vi sono ulteriori contenziosi pendenti a suo carico innanzi all'Autorità Giudiziaria civile, penale, tributaria e amministrativa.

10. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

10.1. La sig.ra [REDACTED], in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche, ha proposto un piano del consumatore ex art. 12 - bis e ss quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e per conservare l'unico immobile di proprietà, oltre quello che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

A. In sintesi, la debitrice propone l'immediato pagamento di tutti i creditori nella misura di **Euro 136.397,66**.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi ed agli eventuali ausiliari e, più in generale, per la liquidazione delle spese di procedura quali: pubblicità, F23 per trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.;

- pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali, per l'esecuzione degli incarichi conferiti e per l'introduzione del presente procedimento);
- pagamento immediato e parziale dei debiti nella misura del **57,32%** sia per i creditori chirografari che per i creditori privilegiati (Erario). Il credito di questi ultimi verrà falcidiato in ragione dell'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano che non consente il soddisfo integrale dei privilegiati rappresentando per l'assuntore il massimo sforzo economico sopportabile.

Il pagamento avverrà da parte della figlia [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di terzo assuntore, fatta eccezione della somma di **Euro 400,00** che la debitrice mette a disposizione dei creditori, come innanzi anticipato, quale ricavato dalla vendita dell'autovettura di sua proprietà.

Le somme saranno versate nel modo che segue:

- a) quanto alla somma di Euro 105.000,00 essa è stata versata in data 02.11.2021, allo scadere dei 120 giorni previsti dalla legge, dall'assuntore sig.ra [REDACTED] [REDACTED] a titolo di versamento del prezzo per il trasferimento di proprietà della casa familiare (Via Scipione Rovito) oggetto di esecuzione forzata da parte della Siena NPL, così da soddisfare il 57,32% del debito totale pari ad Euro 183.178,59;
- b) quanto alla somma di Euro 28.822,71 essa sarà versata dalla [REDACTED] ed in quota parte (Euro 400,00) dalla [REDACTED] per soddisfare integralmente le spese della

procedura (Occ e Avv. Di Dato) ed al 57,32% il debito con i restanti creditori.

Il tutto come meglio specificato nel seguente prospetto:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 13.328,50	€ 13.328,50	100 %
SPESE PROCEDURE	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 7.466,88	€ 7.466,88	100%
SIENA NPL 2018	Mutuo	Chirografario	€ 183.178,59	€ 105.000,00	57,32%
AGENZIA DELLE ENTRATE	Debiti tributari	Privilegiato	€ 4.692,24	€ 2.689,59	57,32%
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Debiti tributari	Privilegiato	€ 6.919,45	€ 3.966,22	57,32%
COMUNE DI NAPOLI	Debiti tributari	Privilegiato	€ 2.016,00	€ 1.155,57	57,32%
CONDOMINIO VIA PIER DELLE VIGNE	Oneri Condominiali	Chirografario	€ 2.493,00	€ 1.428,98	57,32%
CONDOMINIO VIA SCIPIONE ROVITO	Oneri Condominiali	Chirografario	€ 2.376,00	€ 1.361,92	57,32%
TOTALE			€ 222.470,66	€ 136.397,66	

B. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della proposta di piano illustrata al punto sub A), la debitrice, nell'evidenziare che la figlia Myrea, nella qualità di terzo assuntore, non riesce a garantire il pagamento di una somma superiore ad Euro

136.000,00 circa, propone che quest'ultima sia così diversamente distribuita:

- pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi ed agli eventuali ausiliari e, più in generale, per la liquidazione delle spese di procedura quali: pubblicità, F23 per trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.;
- pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali, per l'esecuzione degli incarichi conferiti e per l'introduzione del presente procedimento);
- pagamento dell'importo di Euro 105.000,00, già corrisposto per il trasferimento di proprietà della casa familiare (Via Scipione Rovito) oggetto di esecuzione forzata da parte della Siena NPL, andrà imputato in de-conto rispetto al debito con la banca pari ad Euro 183.178,59, riducendo lo stesso ad Euro 78.178,59 a cui aggiungere le spese di esecuzione allo stato non quantificate;
- pagamento di Euro 400,00 che la debitrice mette a disposizione dei creditori, come innanzi anticipato, quale ricavato della vendita dell'autovettura di sua proprietà.
- pagamento di Euro 31.397,66 da distribuire tra tutti i creditori e costituente la misura del 100% per i crediti prededucibili e del 10% sia per i creditori chirografari che per i creditori privilegiati (Erario). Il credito di questi ultimi verrà falcidiato in ragione dell'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano che non consente il soddisfo integrale dei privilegiati rappresentando per l'assuntore il massimo sforzo economico sopportabile, atteso che la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] è una lavoratrice dipendente con

reddito mensile di circa Euro 1.200,00. Al riguardo, infatti, è chiaro che le somme che la medesima, quale assuntore, provvederà a versare sono frutto dei suoi risparmi non potendo attingere dal corrente stipendio mensile che sarà destinato al sostentamento della famiglia, ovvero per far fronte alle spese ordinarie.

Il tutto come meglio specificato nel seguente prospetto:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 13.328,50	€ 13.328,50	100 %
SPESE PROCEDURE	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 7.466,88	€ 7.466,88	100 %
SIENA NPL 2018	Mutuo	Chirografario	€ 78.178,59	€ 8.576,19	10,97%
AGENZIA DELLE ENTRATE	Debiti tributari	Privilegiato	€ 4.692,24	€ 514,73	10,97%
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Debiti tributari	Privilegiato	€ 6.919,45	€ 759,06	10,97%
COMUNE DI NAPOLI	Debiti tributari	Privilegiato	€ 2.016,00	€ 221,15	10,97%
CONDominio VIA PIER DELLE VIGNE	Oneri Condominiali	Chirografario	€ 2.493,00	€ 273,48	10,97%
CONDominio VIA SCIPIONE ROVITO	Oneri Condominiali	Chirografario	€ 2.376,00	€ 150,94	10,97%
TOTALE			€ 117.470,66	€ 31.397,66	

10.2. Anche se alla luce della nuova formulazione della norma di cui all'art. 9, comma 3 bis, della legge n. 3/2012,

introdotta dall'art. 4-ter del D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020, **non è più richiesta la valutazione della convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore**, si rileva in ogni caso, ed in ragione della falcidia proposta per i creditori privilegiati, che a causa della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita della unità immobiliare di proprietà della debitrice non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore procedente, tenuto conto altresì che la vendita coattiva, a seguito di esecuzione immobiliare, comporta spese certe per l'istituto di credito e tempi/valori incerti di realizzo.

Inoltre, si presume che la vendita potrebbe realizzarsi con modalità competitive dopo ripetuti tentativi e con ribasso del prezzo tale da rendere maggiormente appetibile l'opzione prospettata dalla ricorrente, unitamente alla certezza di una manutenzione dei beni attraverso il relativo utilizzo diretto da parte della debitrice.

11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Gli scriventi ritengono che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dalla ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Dalla verifica e dai riscontri con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, nonché dalle dichiarazioni della ricorrente rese agli

scriventi in sede di convocazioni nella consapevolezza delle responsabilità penali derivanti dalla loro falsità, segnatamente in ordine alla genuinità della documentazione prodotta, non ritengono di avanzare dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione.

12. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato ed esaminato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento immediato dei creditori, proponendo altresì il pagamento integrale delle spese in prededuzione (Occ e legale della debitrice), il pagamento parziale ed immediato degli altri crediti.

Del resto, il tenore normativo di cui all'art. 12-ter della L. 3/2012 consente ai creditori, anche in caso di omologazione del piano in favore della ██████████, di rivendicare i propri residui diritti di credito nei confronti del coobbligato, che nella specie è e resta il marito della debitrice ██████████ ██████████.

Non senza rilevare che sulla possibilità di sottoporre a falciatura il credito fiscale si sono pronunciati numerosi Tribunali (*ex multis*, Tribunale di Napoli, di Chieti, di Como, di Busto Arsizio) e soprattutto la Corte Costituzionale con sentenza n. 245/2019.

Si è peraltro espressamente pronunciata, in senso favorevole, la stessa Agenzia delle Entrate, la quale, con circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, ha dato atto che fra i "debiti risanabili

attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria”.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare della debitrice, composto dall'immobile commerciale di cui al paragrafo 3.1), attualmente sottoposto ad espropriazione immobiliare, e da 2/30 dell'unità immobiliare anch'essa descritta al paragrafo 3.2), e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento della somma prevista dal Piano del Consumatore proposto (anche se, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020 è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012; cfr. Trib. Benevento, 26.01.2021), sulla base delle seguenti osservazioni:

- il valore di stima dell'immobile di cui al paragrafo 3.1.) è pari ad Euro 234.000,00 come emerge dalla relazione peritale della procedura esecutiva pendente;
- non si conosce il valore di stima dell'immobile di cui al paragrafo 3.2.) e appare ad ogni modo irrilevante ai fini della procedura trattandosi di una quota di proprietà minima, pari ai 2/30, quota che già da sola fa presumere il suo scarso valore anche considerandone l'oggettiva difficoltà di liquidazione;
- ad ogni modo il valore di entrambe le unità immobiliari risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta;

- in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita.

Sulla base di tali considerazioni si può ritenere che con il piano del consumatore i creditori andrebbero certamente ad essere soddisfatti in misura superiore a quella che ricaverebbero dalla vendita coattiva degli immobili, soprattutto considerato, per il creditore Siena NPL, l'avvenuto incasso dell'importo di Euro 105.000,00 proveniente dall'aggiudicatario-assuntore. Ad ogni modo si garantirebbe da un lato, seppur in misura parziale, il loro soddisfacimento immediato e, dall'altro lato, la conservazione dell'immobile commerciale della ricorrente.

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dal ricavato dei costi della procedura.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, i sottoscritti avv.ti Enrico Maria Iossa ed Elena Violano, iscritti all'Ordine

degli Avvocati di Napoli, quali Gestori nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso tale Ordine,

ESAMINATI

- i documenti e le informazioni messe a disposizione dalla debitrice [REDACTED] ed i documenti ulteriori acquisiti dagli scriventi come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto dal legale della debitrice
Avv. Alessandro Di Dato

VERIFICATA

la veridicità, anche in ragione dell'ammonimento alla debitrice circa la responsabilità penale ex art. 16 L. 3/2012, dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati

ATTESTANO

la fattibilità del Piano del Consumatore di cui all'art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012 e ss.mm.ii..

Con osservanza.

Napoli, li 12 gennaio 2022

Avv. Enrico Maria Iossa

Avv. Elena Violano